

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

FAMIGLIA E MINORI

Cass. civ., 30 aprile 2025 n. 11337

In tema di convivenza more uxorio - i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione. Tali dazioni vanno generalmente intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo, che non può non implicare forme di collaborazione e, per quanto qui maggiormente interessa, di assistenza morale e materiale.

Cass. civ., 16 marzo 2025 n. 7011

L'assegno divorzile deve essere - oltre alla eventuale componente assistenziale - anche adeguato, sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. La prova presuntiva - idonea a fondare il criterio compensativo-perequativo - è fondata, in tale prospettiva, proprio sul divario economico tra i due coniugi che, se non può legittimare il criterio assistenziale, quando la moglie è autosufficiente, è un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del contributo dato dalla medesima alla crescita del patrimonio comune e dell'altro coniuge, il che - in un'ottica di giustizia distributiva all'interno della famiglia - giustifica l'assegno divorzile, pure in assenza di un sacrificio professionale da parte del coniuge.

Cass. civ., 21 febbraio 2025 n. 4595

In tema di ascolto del minore di età inferiore ai dodici anni il giudice ha il potere discrezionale officioso di indagare la sussistenza della capacità di discernimento e, valutate le emergenze processuali in merito, di disporre l'ascolto del minore, ma non è tenuto a motivare le ragioni dell'omesso ascolto se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni per le quali deve ritenersi avvenuta la maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più il minore è lontano dalla età degli anni dodici. Anche qualora sia stata richiesta l'audizione del minore infradodicesenne, il dovere di motivare si affievolisce, quando manchi all'età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che dagli atti del giudizio non emerga una eccezionale maturità del minore o gravi ragioni.

Cass. civ., 16 febbraio 2025 n. 3946

In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può pronunciare l'addebito della separazione in favore del coniuge che dimostri di aver subito anche solo un unico episodio di percosse. Tale evento, invero, si traduce in un comportamento da solo idoneo ad alterare definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.

Cass. civ., 10 febbraio 2025 n. 3354

In materia di separazione dei coniugi, il richiedente l'assegno di mantenimento, ha l'onere di dimostrare di essersi impegnato per cercare un'occupazione retribuita coerentemente alle proprie attitudini professionali e che tale ricerca è risultata vana. Ciò in quanto, il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., è certamente espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, ma non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 10 febbraio 2025 n. 3329

Nelle ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione per il passato dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita, fermo restando che il diritto di ritenere quanto già pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza ab origine, quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo.

Cass. civ., 6 febbraio 2025 n. 2944

Nei procedimenti nei quali si discute dell'affidamento della prole ai servizi sociali, i compiti affidati ai servizi devono essere specificamente descritti nel provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Nello specifico, occorre chiarire quali sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa dai genitori. I Servizi sociali non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo e deve essere necessariamente nominato, nella fase processuale che precede la sua adozione, un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati.

Cass. civ., 3 febbraio 2025 n. 2546

Una volta sciolta la comunione legale con la separazione consensuale, rientra nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali - estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole, in relazione ai quali l'autonomia delle parti contraenti incontra limiti - con l'accordo di separazione omologato. In tale sede le parti possono liberamente disporre dei beni in comunione al fine di regolare i rapporti economici della coppia e possono prevedere una ripartizione del bene immobile in comunione legale per quote non egalarie nell'ambito delle reciproche attribuzioni patrimoniali, in vista della successiva divisione, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità.

Cass. civ., 3 febbraio 2025 n. 2545

La revisione dell'assegno di divorzio di cui all'art. 9 della Legge n. 898 del 1970, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata.

Cass. civ., 21 gennaio 2025 n. 1482

L'assegno divorzile può essere revisionato in presenza di giustificati motivi, verificando anzitutto, se sia incorsa una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, confrontando le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Qualora sussistano i motivi per la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è necessario un ulteriore accertamento sull'effettività dei mutamenti e sull'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.

Cass. civ., 20 gennaio 2025 n. 1324

Un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, che disciplini le modalità di mantenimento dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo. Ciò in quanto tale accordo ha ad oggetto l'adempimento di un obbligo "ex lege", pertanto, l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta nell'interesse morale e materiale della prole.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Cass. civ., 11 aprile 2025 n. 9534

Il testatore che si esprima in monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficia nella validità del testamento, qualora tali modalità siano le uniche coerenti con le condizioni di salute del *de cuius*. Nello specifico, quando il testatore sia affetto da un deficit motorio tale da non incidere sulla capacità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà. In tale ipotesi si considera che il consenso così esternato sia stato validamente manifestato.

Cass. civ., 21 marzo 2025 n. 7577

L'azione di petizione ereditaria non può essere attivata al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del *de cuius*, non facevano più parte del suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari.

Cass. civ., 20 marzo 2025 n. 7449

In base all'art. 556 c.c. per determinare la quota di cui il defunto poteva disporre e quindi quella riservata al legittimario, nell'ambito della riunione fittizia, occorre avere riguardo al valore dei beni relitti all'apertura della successione al netto dei debiti del *de cuius* e sommarvi i beni donati in vita secondo il loro valore, che va determinato in base alle regole dettate negli artt. da 747 a 750 del codice civile. Quando oggetto di donazione siano stati dei titoli di Stato, occorre fare riferimento ai sensi dell'art. 750, ultimo comma, c.c. al prezzo corrente stabilito nei listini di borsa e nelle mercuriali del tempo dell'apertura della successione, ove si tratti di titoli di Stato non ancora scaduti a quella data. Altrimenti, ove questi abbiano avuto una scadenza anteriore all'apertura della successione, occorre aver riguardo al loro valore alla scadenza, allorché essi si trasformano in denaro e vengono assoggettati al principio nominalistico valevole per le obbligazioni corrispondenti.

Cass. civ., 19 febbraio 2025 n. 4142

La morte di uno dei conviventi successivamente all'apertura della successione ed alla stessa accettazione dell'eredità, con il subentro ad esso di una pluralità di soggetti, determina l'insorgere di una nuova comunione tra gli eventuali coeredi del convivente defunto, oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui quest'ultimo era comproprietario. Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse; può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio.

Cass. civ., 7 febbraio 2025 n. 3140

Il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato), che non possa o non voglia accettare l'eredità, *ex art.* 467 c.c., succede direttamente al *de cuius* e si considera chiamato all'eredità dalla data di apertura della successione, anche quando subentri per effetto della rinuncia all'eredità del rappresentato, la quale ha, infatti, efficacia *ex tunc*, senza che muti l'oggetto della delazione dell'eredità, che gli viene devoluta nella medesima misura che sarebbe spettata al rappresentato.

Cass. civ., 9 gennaio 2025 n. 522

L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.

Cass. civ., 8 gennaio 2025 n. 390

Il chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione, quando nessuno degli interessati eccepisca la estinzione per prescrizione del diritto di accettazione, eccezione che non è rilevabile d'ufficio, ma soggiace alle preclusioni fissate dalla legge processuale, donde l'inammissibilità di tale eccezione quando la stessa venga sollevata successivamente al decorso dei termini di cui all'art. 167 c.p.c.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

LA PROPRIETA' E I DIRITTI REALI

Cass. civ., 6 marzo 2025 n. 5920

La domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti.

Cass. civ., 20 febbraio 2025 n. 4537

L'azione di rivendicazione, al pari di quella di accertamento della proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene, diverga, sotto il profilo probatorio, dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto. Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente a usucapire, con l'azione di rivendicazione *ex art. 948 dc.c.* e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio, è imposto, viceversa, all'attore di fornire la cosiddetta *probatio diabolica* della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato *erga omnes* -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione.

Cass. civ., 9 gennaio 2025 n. 565

L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia che, come altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti (ad esempio, alcune servitù), non è incompatibile con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e del conseguente acquisto della proprietà per usucapione.

Cass. civ., 8 gennaio 2025 n. 392

In tema di *actio negatoria servitutis* la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione anti-giuridica posta in essere dall'altra parte -, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione.

Cass. civ., 8 gennaio 2025 n. 389

Ai fini dell'acquisto di un diritto reale a titolo di usucapione ordinaria *ex art. 1158 c.c.* non rileva, difatti, l'idoneità del titolo, ossia un titolo non affetto da vizio di nullità, essendo ciò dirimente ai soli fini della usucapione abbreviata *ex art. 1159 c.c.*, ma è necessario che il titolo, ancorché invalido, sia idoneo a trasferire il possesso del bene, ciò che non può verificarsi quando l'anticipata consegna avvenga a titolo di promessa di permuta o addirittura a titolo di comodato, in quanto tale situazione legittima la mera detenzione del promissario acquirente, fino a che questi immuti la situazione di fatto in possesso ai sensi dell'art. 1141, secondo comma, c.c., potendo iniziare a usucapire soltanto da tale momento, ma soltanto quando il titolo di alienazione, pur *ab origine* nullo, dia luogo a una situazione che possa qualificarsi immediatamente come possesso, in quanto l'immissione nella materiale disponibilità del bene deve intendersi compiuta dall'acquirente in opposizione al dante causa e dunque con *animus possidendi*.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

studiolegale@berchielli.net

COMUNIONE, CONDOMINIO E LOCAZIONI

Cass. civ., 28 marzo 2025 n. 8254

Legittimato ad impugnare la delibera dell'assemblea dei rappresentanti di condominio è ogni singolo condomino il quale, ai fini del termine di trenta giorni e delle condizioni di legittimazione di cui al secondo comma dell'art. 1137 c.c., va considerato assente, dissenziente o astenuto solo se tale sia rimasto il rispettivo rappresentante. Diversamente, qualora il rappresentante abbia votato favorevolmente alla delibera, il condomino non avrà facoltà di impugnare la decisione. Il rinvio alle regole del mandato, contenuto nel quarto comma dell'art. 67 disp. att. c.c., comporta che l'infedeltà del rappresentante delegato di condominio rimane confinata nel rapporto interno tra rappresentante e rappresentati.

Cass. civ., 25 febbraio 2025 n. 4892

Il diritto del locatore a ottenere, ai sensi dell'articolo 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'articolo 1591 c.c.

Cass. civ., 25 febbraio 2025 n. 4320

L'assemblea condominiale ha il potere di stipulare una polizza per la tutela legale nell'ambito della propria discrezionalità gestionale. L'articolo 1132 c.c. non può essere invocato per invalidare la stipula della polizza, poiché questa non impone ai condomini dissenzienti di contribuire alle spese processuali di una controversia specifica, ma ha una finalità più generale di tutela del condominio. Le spese per la stipula della polizza devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall'articolo 1123 c.c., trattandosi di una spesa relativa alla gestione comune dell'edificio.

Cass. civ., 4 febbraio 2025 n. 2787

L'individuazione delle parti comuni emergente dall'art. 1117 c.c. può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del condominio - ossia dal primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali -, ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni.

Cass. civ., 4 febbraio 2025 n. 2774

In tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., la relativa azione, di natura contrattuale, spetta soltanto al committente, e, quindi, nella specie, ai singoli condòmini, nei cui confronti l'appaltatore si è obbligato, con esclusione di ogni forma di solidarietà attiva, come della legittimazione ad agire dell'amministratore nell'interesse comune.

Cass. civ., 4 febbraio 2025 n. 2770

Le norme del regolamento di condominio che impongono divieti di destinazione ed altre limitazioni similari all'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva concorrono ad integrare la disciplina delle cose comuni dell'edificio, in quanto dirette ad impedire un uso abnorme delle stesse in conseguenza di situazioni e comportamenti che non si esauriscano nello stretto ambito delle proprietà esclusive. In caso di violazione di tali prescrizioni, l'amministratore del condominio, indipendentemente dal conferimento di uno specifico incarico con deliberazione della assemblea, ha, a norma dell'art. 1130 c.c., il potere di farne cessare il relativo abuso e, quindi, la relativa legittimazione processuale.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 2 febbraio 2025 n. 2460

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali in base al rendiconto ed allo stato di ripartizione approvati dall'assemblea, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale, mentre non assumono rilievo le contestazioni mosse dal condomino intimato sulla consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese rendicontate, dovendo gli stessi essere controllati in sede di approvazione e di eventuale impugnazione del bilancio. Tanto meno i vizi della deliberazione di approvazione del consuntivo possono essere fatti valere mediante opposizione a precetto intimato per il pagamento delle spese condominiali in base ad un decreto ingiuntivo seguito dal rigetto della relativa opposizione.

Cass. civ., 3 gennaio 2025 n. 78

In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto, sia contrattualmente, sia giudizialmente, l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile. La caducazione del contratto di locazione non determina, pertanto, l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto, i quali permangono, a norma dell'art. 1591 c.c., fino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, la quale rimane inadempita ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Cass. civ., 3 aprile 2025 n. 8889

Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta *ad substantiam*, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto, richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito.

Cass. civ., 31 marzo 2025 n. 8467

La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili.

Cass. civ., 22 marzo 2025 n. 7634

Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, primo comma, n. 2 c.c.

Cass. civ., 18 marzo 2025 n. 7205

Ove le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano il definitivo, questo non costituisce una mera ripetizione del primo, bensì l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio, in quanto il preliminare resta superato dal definitivo, la cui disciplina può anche non conformarsi alla disciplina del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che quest'ultima sopravviva, sicché la presunzione di conformità del nuovo accordo rispetto alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta solo dalla prova di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivano, dovendo tale prova essere data da chi chiede l'adempimento di questo distinto accordo.

Cass. civ., 18 marzo 2025 n. 7201

L'inerzia del creditore nell'escutere il debitore – anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato – non è sufficiente ad integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell'esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte.

Cass. civ., 11 marzo 2025 n. 6487

In tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime applicabile del recesso muta in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell'appalto. Si applica l'art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e *ad nutum* del committente, ove l'appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione). Qualora la durata del contratto d'appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell'art. 1569 c.c.

Cass. civ., sezioni unite, 6 marzo 2025 n. 5968

Il contratto di mutuo è un titolo esecutivo a favore del mutuante quando la somma è messa a disposizione del mutuatario e questo abbia assunto l'obbligo di restituirlo. È dunque titolo esecutivo senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata. Questo anche quando c'è contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mutante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 3 marzo 2025 n. 5629

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, estintivo mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; e lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del codice civile, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.

Cass. civ., 17 febbraio 2025 n. 4033

L'art. 2645 *bis*, comma 3, del codice civile prevede, infatti, che gli effetti della trascrizione cessino tanto qualora la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare non sia eseguita entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, quanto ove, pur ricorrendo tale condizione, siano in ogni caso trascorsi tre anni dalla trascrizione.

Cass. civ., 14 febbraio 2025 n. 3818

Nel caso in cui la transazione abbia a oggetto l'intero debito solidale, essa produce i suoi effetti estintivi nei limiti dell'obbligazione solidale e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare e non si estende alla parte dell'obbligazione che non sia solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori sicché la possibilità di profittare della transazione si ha soltanto fino a quando vi sia la solidarietà, mentre la norma resta inapplicabile per la parte di debito relativa a uno soltanto dei condebitori, oltre quella per la quale è solidale. In siffatta situazione, il debitore solidale, che dichiara di volere profittare della transazione stipulata dall'altro condebitore solidale, rinuncia sostanzialmente alle difese inerenti al rapporto originario nei confronti del creditore ossia a far valere una situazione differente rispetto a quella che emerge dalla transazione, comportando la sua condotta la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio di merito con oggetto incompatibile, nel quale può solo discutersi dei concreti effetti della transazione sul residuo debito dei coobbligati che hanno dichiarato di volerne profittare.

Cass. civ., 6 febbraio 2025 n. 3003

In presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte su determinati inadempimenti dell'altra, il giudice che accerta l'inesistenza dei singoli, specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutivi di cui all'art. 1458 c.c.: il giudice deve in tale ipotesi far comunque luogo a declaratoria di risoluzione del contratto, in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.

Cass. civ., 4 febbraio 2025 n. 2638

In tema di risoluzione di contratto di appalto (privato), qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della parte committente deve essere determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se partitamente previsto che fa parte del corrispettivo pattuito.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 27 gennaio 2025 n. 1909

In tema di contratto di assicurazione, la polizza assicurativa decennale postuma *ex art. 4 D. Lgs. n. 122/2005* (che il costruttore di un immobile da costruire ha l'obbligo di stipulare a beneficio dell'acquirente o promissario acquirente per coprire i danni di cui sia tenuto sia responsabile ai sensi dell'art. 1669 c.c.) ha natura di assicurazione contro i danni per conto di chi spetta, in forza della quale è attribuita al terzo assicurato (e, di massima, non anche al contraente) la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto. Tuttavia, non è da escludere, relativamente alla fattispecie in oggetto, la valida ed efficace attribuzione, da verificarsi di volta in volta da parte del giudice del merito, tenuto conto delle concrete determinazioni contrattuali, di una legittimazione concorrente in capo al contraente, in deroga al disposto dell'art. 1891, secondo comma, del codice civile.

Cass. civ., 27 gennaio 2025 n. 1898

Quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, c.c. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, per impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.

Cass. civ., 10 gennaio 2025 n. 654

Il riasferimento del credito ceduto dal cessionario al cedente (cosiddetta retrocessione del credito) deve essere notificato, ai sensi dell'art. 1264 c.c., al debitore. Tuttavia, come per la primigenia cessione, la notificazione costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione *ex art. 645 c.p.c.*

Cass. civ., 7 gennaio 2025 n. 243

Se le parti subordinano gli effetti di un compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga un mutuo bancario per potere pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, tale condizione è qualificabile come "mista", poiché la concessione del mutuo dipende anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la pratica. La mancata erogazione del prestito, però, comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, perché questa disposizione è inapplicabile qualora la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia interesse all'avveramento della condizione.

Cass. civ., 5 gennaio 2025 n. 131

Ai sensi dell'art. 2233 c.c., l'accordo sui compensi del difensore deve rivestire la forma scritta *ad substantiam*. La norma non può ritenersi abrogata dall'entrata in vigore dell'art. 13, comma 2, della Legge n. 247 del 2012 (secondo cui il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale). La novità legislativa, in particolare, ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell'art. 2233, comma 3, c.c. e, nell'esigere "di regola" l'accordo scritto, non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico, ma pur sempre in forma scritta. La fattura attiene alla fase esecutiva del rapporto, che presuppone il già avvenuto perfezionamento del contratto nelle forme richieste per legge. In particolare, il difensore che emette fattura per l'opera prestata, intende dare attuazione a un'intesa considerata già perfetta, ma non redatta nelle forme necessarie per la validità (evidenziando - appunto - nella specie, che i compensi erano stati quantificati "come da convenzione"). È senz'altro indubbio che la formazione dell'accordo nei negozi formali può aver luogo anche mediante lo scambio di atti separati, ma in una tale fattispecie non può soccorrere la regola fissata dall'art. 1362, comma 2, c.c., che consente di tenere conto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, del comportamento precedente o successivo alla conclusione del contratto, né può avere rilevanza la semplice formazione del consenso, ove non sia stata incorporata in un documento scritto. A integrare l'atto scritto richiesto *ad substantiam*, infatti, non è sufficiente un qualsiasi documento, ma è necessario uno scritto contenente la manifestazione di volontà, posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestarla: non basta una dichiarazione di quietanza o la fattura, atti che presuppongono il contratto e non pongono in essere il contratto stesso.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

RESPONSABILITA' CIVILE, DANNI E RISARCIMENTI

Cass. civ., 15 aprile 2025 n. 9845

Nelle ipotesi di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 209 del 2005), al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli non identificati, il danneggiato mantiene l'onere di provare che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato e, quindi, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.

Cass. civ., 3 aprile 2025 n. 8905

In tema di preliminare di vendita immobiliare, il danno da lucro cessante che spetta al promittente venditore che agisce per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, in ragione dell'inadempimento del promissario acquirente, danno derivante dalla sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, deve essere parametrato alla differenza tra il prezzo pattuito nel contratto preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo. E' possibile tenere conto anche di ulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegare e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate.

Cass. civ., 3 aprile 2025 n. 8837

Qualora in un incidente stradale tra due veicoli, la persona trasportata in uno dei veicoli coinvolti riporti ferite e il conducente dello stesso veicolo deceda, il soggetto trasportato può chiedere il risarcimento del danno vantato nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile entro due anni dalla data dell'incidente. Ciò in quanto l'estinzione del reato si estingue di diritto al decesso del reo, pertanto, è nella stessa data che si estingue il reato di lesioni colpose ascrivibile al conducente deceduto e quindi è da questo momento che deve farsi decorrere il termine di prescrizione, senza che l'azione penale possa proporsi nei confronti dell'altro conducente coinvolto nel sinistro e rimasto in vita.

Cass. civ., 27 marzo 2025 n. 8163

La struttura sanitaria che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione tra una struttura ed un medico, ed a maggior ragione tra una struttura ed una società di medici, non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi.

Cass. civ., 21 marzo 2025 n. 7580

La responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica è stata ricondotta nell'ambito dell'art. 2052 c.c. superando la precedente impostazione che la riportava alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. La differenza consiste non tanto nella qualificazione giuridica della fattispecie, quanto nel diverso regime dell'onere probatorio. Nella prospettiva dell'art. 2043 c.c. si pone a carico del danneggiato l'onere di provare il fatto, il nesso causale e la colpa mentre nell'ottica dell'art. 2052 c.c. si pone la presunzione di responsabilità in capo al soggetto individuato come proprietario; nel caso di specie alla Regione, che ha facoltà di sciogliersi dal vincolo di responsabilità dando la prova del caso fortuito, secondo un criterio di distribuzione del rischio che si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà degli animali, con la concorrente responsabilità per fatto degli stessi. La differente qualificazione finisce per riverberarsi essenzialmente sul diverso riparto degli oneri probatori.

Cass. civ., 6 marzo 2025 n. 5984

Al fine di liquidare il danno parentale al compagno della madre per la morte della figlia in assenza del vincolo di sangue la convivenza more uxorio non è da sola sufficiente a dimostrare il pregiudizio subito ma occorre considerare la dedizione e l'assistenza morale e materiale da padre putativo, in ragione dell'assenza di quello biologico.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 25 febbraio 2025 n. 4963

In tema di circolazione stradale, quando il conducente di un veicolo non rispetti l'ordine di arresto della marcia intimato dagli agenti della forza pubblica addetti ai servizi di polizia stradale, a norma dell'art. 192 C.d.S., e si sottrae mediante fuga all'identificazione, tenendo una condotta di guida idonea a cagionare pericolo per la pubblica incolumità, gli agenti hanno il diritto di inseguire il veicolo, nonché adottare ogni più utile azione in grado di arrestarne la fuga del trasgressore, per evitare la persistenza del pericolo e procedere alle necessarie contestazioni, purché l'azione sia proporzionale rispetto allo stesso pericolo che si intende evitare, accertamento quest'ultimo esclusivamente riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se debitamente motivato. Ne consegue che, qualora si verifichi una collisione tra il veicolo fuggitivo e quello della forza pubblica, quand'anche determinata da azione cosciente e volontaria degli agenti di pubblica sicurezza e sempre che le modalità prescelte abbiano rispettato rigorosamente il requisito della proporzionalità, dei danni eventualmente subiti dagli stessi agenti rispondono, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., il conducente del primo veicolo e il suo proprietario (qualora quest'ultimo non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà), nonché, ai sensi dell'art. 283 C.d.A., l'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, qualora il veicolo responsabile non sia assicurato.

Cass. civ., 10 febbraio 2025 n. 3425

Il nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito commesso dal preposto (nella fattispecie, consulente finanziario) e le mansioni o incombenze a lui affidate dal preponente (nella fattispecie, intermediario finanziario), su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, si ha quando l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, ma dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o partecipante.

Cass. civ., 7 febbraio 2025 n. 3115

Non è imputabile al conducente del camion la responsabilità per sinistro stradale ai sensi dell'art. 2054 c.c., qualora venga dimostrata la bassa velocità del veicolo, la mancanza di elementi atti a suffragare una condotta prudente del ciclista, l'assenza di violazioni del codice della strada o delle regole di comune prudenza da parte del conducente del camion, inoltre, l'esclusione di responsabilità è altresì confermata, qualora dall'esito dell'esame autoptico del ciclista si confermi che lo stesso aveva assunto, poche ore prima del sinistro, sostanze oppiacee provocanti una fortissima alterazione della percezione sensoriale.

Cass. civ., 7 febbraio 2025 n. 3103

Sussiste la responsabilità contrattuale del notaio nei riguardi della parte che sia stata pregiudicata dalla sua attività negligente nel rogitare un atto di compravendita immobiliare, quando il danno sia conseguenza della violazione di regole di condotta tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale ed imposte dalla legge per tutelare i soggetti che siano esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, estendendosi la prestazione d'opera professionale alle attività di controllo e verifica (in base alle risultanze dei registri immobiliari e, quindi, dei titoli giuridici trascritti nel tempo progressivamente), preparatorie e successive alla compravendita, necessarie ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi.

Cass. civ., 4 febbraio 2025 n. 2641

Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto *iure successionis* va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale d'invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti, restando perciò possibile e utile parametro equitativo quello delle tabelle romane.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 22 gennaio 2025 n. 761

Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio.

Cass. civ., 9 gennaio 2025 n. 486

Ai sensi degli artt. 27 e 28 della l. n. 89 del 1913, il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l'atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di *neminem laedere* e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni.

DIRITTO D'AUTORE E BREVETTI

Cass. civ., 10 febbraio 2025 n. 3393

La protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, la nozione di opera dell'ingegno dovendo essere riferita non all'idea in sé, ma agli elementi che ne costituiscano declinazione espressiva; pertanto non può ricevere tutela una metodologia narrativa, in sé considerata.

Cass. civ., 10 gennaio 2025 n. 626

L'illecito concorrenziale di cui all'articolo 2598 del codice civile non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Cass. civ., 28 aprile 2025 n. 11154

Il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

Cass. civ., 24 aprile 2025 n. 10822

Nell'ambito dei controlli difensivi del patrimonio aziendale, ivi comprese le riprese di impianti audiovisivi, poiché rivolti indistintamente a tutti il personale, il datore di lavoro deve dare adeguata informazione ai dipendenti delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione di tali controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cass. civ., 15 aprile 2025 n. 9831

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporta, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive, in rapporto al fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro.

Cass. civ., 3 aprile 2025 n. 8849

A norma dell'art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta la forma scritta *ad substantiam*. Questo essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto, deve sussistere dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendo ammettersi soltanto la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore.

Cass. civ., 27 marzo 2025 n. 8154

In tema di licenziamento del lavoratore per abusivo impossessamento di beni aziendali per la determinazione della consistenza dell'illecito non rileva, di regola, la qualificazione fattane dal punto di vista penale e, in particolare, se l'illecito integri il reato consumato di furto o appropriazione indebita ovvero solo il tentativo, essendo necessario che i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, e in modo particolare dell'elemento essenziale della fiducia, e che la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, in quanto sintomatica di un atteggiarsi del prestatore rispetto agli obblighi lavorativi.

Cass. civ., 27 marzo 2025 n. 8152

In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi, oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie; consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 24 marzo 2025 n. 7828

E' certamente ammissibile, anche in sede di impugnazione, la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto le dette causali del recesso datoriale costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso, Il giudice quindi, ove pure manchi una esplicita domanda di parte e senza incorrere in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., può valutare un licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo qualora - fermo restando il principio dell'immutabilità della contestazione, e persistendo la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto - attribuisca al fatto addebitato al lavoro la minore gravità propria di quest'ultimo tipo di licenziamento.

Cass. civ., 6 marzo 2025 n. 5948

Il ricovero del familiare disabile presso una struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa, esclude la sussistenza del diritto del lavoratore ai permessi giornalieri retribuiti, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3, della l. n. 104/1992.

Cass. civ., 2 marzo 2025 n. 5510

In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla conclusione del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di *metus*. Ne deriva che è onere della Pubblica Amministrazione, che tale prescrizione eccipisca, allegare e dimostrare il momento nel quale detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o, se anteriore, con il verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la sua prosecuzione, dipendenti, ad esempio, dall'età, dallo stato di salute o dall'idoneità al lavoro.

Cass. civ., 12 febbraio 2025 n. 3627

L'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è legittimo quando il prestatore si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva, con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l'impresa.

Cass. civ., 12 febbraio 2025 n. 3609

In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

Cass. civ., 12 febbraio 2025 n. 3607

I controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere a oggetto l'adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 dello statuto dei lavoratori.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 4 febbraio 2025 n. 2618

In tema di congedo parentale, l'art. 32, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001 nel prevedere che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, quando si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia.

Cass. civ., 20 gennaio 2025 n. 1321

L'abbandono del posto di lavoro di chi svolge attività di custode o sorvegliante costituisce di per sé mancanza di rilevante gravità idonea, indipendentemente dall'effettiva produzione di un danno, a fare irrimediabilmente venire meno l'elemento fiduciario nel rapporto di lavoro e a integrare la nozione di giusta causa di licenziamento.

Cass. civ., 13 gennaio 2025 n. 807

In tema di c.d. sistemi difensivi, sono consentiti, anche dopo la modifica dell'art. 4, St. Lav. ad opera dell'art. 23 del D.Lgs. n. 151 del 2015, i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto.

Cass. civ., 10 gennaio 2025 n. 605

La necessaria considerazione dell'interesse protetto dei lavoratori disabili, in bilanciamento con legittime finalità di politica occupazionale, postula l'applicazione del principio dell'individuazione di soluzioni ragionevoli per assicurare il principio di parità di trattamento dei disabili, garantito dall'art. 5 della direttiva 2000/78/CE, ovvero degli accomodamenti ragionevoli di cui alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, alla cui luce vanno interpretate le direttive normative antidiscriminatorie UE. Gli accomodamenti ragionevoli ben possono realizzarsi in sede negoziale, ma, in mancanza di accordo, la soluzione del caso concreto è individuabile dal giudice che legittimamente può assegnare il lavoratore disabile alla sede più vicina alla sua abitazione e imponendo l'adibizione allo smart working, tenuto anche conto che l'espletamento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, nel caso di specie, era stato realizzato durante il periodo di emergenza pandemica e che tale modalità poteva essere seguita come accomodamento ragionevole in accoglimento della domanda del lavoratore, come misura proposta e attuabile.

Cass. civ., 9 gennaio 2025 n. 463

Nessuna norma imperativa vieta l'esistenza di disposizioni collettive che escludano dal computo del cosiddetto periodo di comporto, cui fa riferimento l'art. 2110 c.c., le assenze dovute a infortuni o malattie professionali. Essendo esse ragionevoli e conformi al principio di non porre a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subite a causa di attività lavorative espletate; sicché le stesse disposizioni non incontrano limiti nella norma codicistica che lascia ampia libertà all'autonomia delle parti nella determinazione di tali periodi, così che non può intendersi preclusiva di una delle forme di uso di tale libertà come è quella di delineare la sfera di rilevanza delle malattie secondo il loro genere e la loro genesi.

Cass. civ., 7 gennaio 2025 n. 172

Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione; non è il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI

Cass. civ., 24 aprile 2025 n. 10775

La regola prevista dall'art. 10, primo comma, L.Fall. secondo cui la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società insolvente deve intervenire entro l'anno dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese è comunque rispettata, nel senso previsto dall'art. 22, comma cinque, L.Fall., ove il decreto della Corte di Appello che accolga il reclamo avverso il decreto di rigetto delle domande di fallimento intervenga entro e non oltre il decorso dell'anno dalla cancellazione della società, restando solo in tal caso irrilevante la circostanza che la pronuncia della successiva sentenza dichiarativa di fallimento intervenga oltre il suddetto termine annuale.

Cass. civ., 21 febbraio 2025 n. 4635

Nel caso di fallimento del locatore, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell'immobile locato. Il credito corrispondente del conduttore, oggetto di domanda di insinuazione al passivo fallimentare, deve essere ammesso al passivo del locatore fallito come credito prededucibile, trattandosi di un credito nascente da obbligazione sorta, successivamente alla dichiarazione di fallimento, a carico della massa ed in capo all'organo gestorio della procedura, obbligazione alla quale quest'ultimo è tenuto in conseguenza del subentro *ex lege* nel contratto di locazione, ai sensi dell'art. 80 L.Fall.

Cass. civ., 14 febbraio 2025 n. 3778

Al creditore che chiede di essere ammesso in rango ipotecario al passivo fallimentare è possibile riconoscere questa collocazione anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia attualmente parte dell'attivo fallimentare. A tale riguardo occorre, tuttavia, secondo il disposto dell'art. 93 L.F. (nella versione introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006), che la domanda di insinuazione indichi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità del bene alla procedura e descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione. L'effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto resterà comunque subordinato al caso di avvenuto recupero del bene in garanzia al compendio fallimentare.

Cass. civ., 14 febbraio 2025 n. 3776

In tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria, qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all'art. 26 L.F., bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.; per converso, deve invece ritenersi che, in presenza di un provvedimento avente natura non decisoria (come pacificamente deve ritenersi, nel caso di specie, il provvedimento di autorizzazione alla stipula del contratto di vendita intervenuto in data 19 dicembre 2018), il termine di impugnazione debba essere quello di cui all'articolo 26, quarto comma, della legge fallimentare e cioè il termine ultimo di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Cass. civ., 17 gennaio 2025 n. 2147

La busta paga consegnata al dipendente rappresenta un documento corrispondente, nel suo contenuto, alle scritture del libro unico del lavoro. Cosicché, ove munite dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 1953, art. 1, comma 2 (vale a dire, alternativamente, la firma, la sigla o il timbro di quest'ultimo), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro.

Cass. civ., 3 gennaio 2025 n. 80

In tema di crediti prededucibili di cui all'art. 111, comma 2, della L.F., l'abrogazione della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 11, comma 3-*quater*, del D.L. n. 145 del 2013, convertito in L. n. 9 del 2014 per effetto dell'art. 22, comma 7, del D.L. n. 91 del 2014, convertito in L. n. 116 del 2014, al pari della norma interpretativa, retroagisce al tempo della norma anteriore interpretata, dovendosi così escludere che la disposizione abrogata abbia avuto efficacia nel tempo della sua vigenza: la pari efficacia temporale di tali norme ha quindi fatto sì che la loro concatenazione abbia reso la prima norma interpretativa *inutiliter data*, dovendosi di conseguenza escludere che la norma abrogativa abbia avuto l'effetto di fissare per il tempo della vigenza della norma interpretativa il significato da essa specificato tra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma anteriore, per la tesi per cui la sopravvenuta espunzione non ha come conseguenza quella di fissare, per il suo tempo di vigenza, il significato enunciato tra quelli propri della norma

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

PROCEDURE ESECUTIVE

Cass. civ., 20 marzo 2025 n. 7478

Se l'opposizione all'esecuzione *ex art.* 615, comma 2, c.p.c. è volta a contestare esclusivamente la singola azione esecutiva esercitata nella procedura dal creditore pignorante o da quello interveniente, non si configura nel giudizio di opposizione alcun litisconsorzio necessario dei creditori estranei alle doglianze dell'opponente, i quali, sussistendone i relativi presupposti, potrebbero soltanto spiegare un intervento adesivo dipendente (*ad adiuvandum*) o essere chiamati in causa ai soli fini di *denuntiatio litis*; viceversa, se con il rimedio *ex art.* 615 c.p.c. sono svolte contestazioni che possono astrattamente ripercuotersi sull'azione esecutiva nel suo complesso (come nel caso in cui sia dedotta l'impignorabilità dei beni staggiti oppure l'inesistenza originaria del titolo esecutivo del creditore precedente), si configura nel giudizio di opposizione il litisconsorzio necessario di tutti i creditori muniti di titolo e, qualora il rimedio sia azionato dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, anche degli interventori non titolati.

Cass. civ., 4 marzo 2025 n. 5719

L'opposizione *ex art.* 615 c.p.c., se promossa al fine di contestare un'esecuzione minacciata o intrapresa in forza di un titolo stragiudiziale, è volta ad accertare sia l'esistenza, o meno, del diritto del creditore, intimante o procedente, di procedere ad esecuzione forzata, sia la sussistenza, o non, del suo diritto risultante da quel titolo. Al corrispondente giudizio di cognizione instaurato *ex art.* 616 c.p.c., pertanto, può partecipare anche un terzo (di sua iniziativa o perché chiamato) nei cui confronti non è stata minacciata o intrapresa l'esecuzione, al fine di invocare, *ex art.* 1421 c.c., eventuali ragioni di nullità del titolo stragiudiziale azionato, ove allegli e dimostri di averne un interesse giuridico, concreto ed attuale, *ex art.* 100 c.p.c.

Cass. civ., 7 febbraio 2025 n. 3172

In tema di esecuzione forzata, qualora difetti altro creditore munito di titolo esecutivo, che abbia effettuato atto di pignoramento successivo *ex art.* 493 c.p.c., l'accertamento giudiziale, ritualmente acquisito al processo, della mancanza del diritto di procedere *in executivis* in capo al creditore procedente per originario difetto di titolo esecutivo esige il rilievo di ufficio da parte del giudice dell'esecuzione, senza che rilevi alcuna condotta inerte del debitore, con conseguente invalidità di tutti gli atti esecutivi, compresi quelli della eventuale fase distributiva, restando irrilevante il successivo, eventuale deposito di un atto d'intervento fondato sullo stesso o su un diverso credito (dello stesso procedente o di altro creditore), né occorrendo che l'esecutato proponga opposizione avverso ciascun atto dell'esecuzione, stante il principio della nullità derivata; restano tuttavia salvi l'aggiudicazione del bene e il relativo decreto di trasferimento, ove non sia applicabile l'eccezione prevista dall'art. 2929 c.c.

Cass. civ., 16 gennaio 2025 n. 1042

La circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo anche attraverso l'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ., 9 gennaio 2025 n. 561

In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione *ex articolo* 615 del Cpc, trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito).

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Cass. civ., 29 aprile 2025 n. 11324

Il credito ceduto si trasferisce con tutte le sue caratteristiche, ivi compresa l'eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che lo abbiano ad oggetto. Pertanto, la competenza a conoscere della lite tra il cessionario di un credito di lavoro ed il debitore ceduto va individuata in base alle regole dettate dall'art. 413 c.p.c. per le controversie di lavoro; l'eventuale incompetenza del giudice adito resta, tuttavia, irrilevante se nessuna delle parti la eccepisce, né il giudice la rilevi d'ufficio nel termine di cui all'art. 38 c.p.c.

Cass. civ., 24 aprile 2025 n. 10778

Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto.

Cass. civ., 22 aprile 2025 n. 10484

In tema di procedimento per l'equa ripartizione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria.

Cass. civ., 18 aprile 2025 n. 10236

La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare – a pena dell'ammissibilità – tutti i fori concorrenti.

Cass. civ., 16 aprile 2025 n. 10011

L'opposizione c.d. "recuperatoria" avverso sollecito di pagamento di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della Legge n. 689 del 1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011; sicché, essa è rimessa alla competenza per materia del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Cass. civ., 13 aprile 2025 n. 9672

In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

Cass. civ., 12 aprile 2025 n. 9573

Non è invalida la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata all'indirizzo di posta elettronica del procuratore domiciliatario risultante, al momento della notificazione, dai pubblici registri, non ostandovi che l'elezione di domicilio effettuata dalla parte patrocinata presso il difensore contenga l'indicazione di un diverso indirizzo di posta elettronica certificata al medesimo riferibile, rivelatosi successivamente non più attuale.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 11 aprile 2025 n. 9489

In tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello.

Cass. civ., 8 aprile 2025 n. 9212

La Suprema Corte può rilevare d'ufficio una causa d'inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere, al gravame inammissibilmente spiegato, alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione.

Cass. civ., 4 aprile 2025 n. 8972

Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, c.p.c. occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c.) accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dal citato art. 339 c.p.c.

Cass. civ., 4 aprile 2025 n. 8919

Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia *ex tunc*, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice *ex art. 291 c.p.c.*

Cass. civ., 3 aprile 2025 n. 8900

Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse ed al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.

Cass. civ., 1 aprile 2025 n. 8556

L'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, senza che tale rilievo d'ufficio sia subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte; tale eccezione è quindi ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati *ex actis*.

Cass. civ., 28 marzo 2025 n. 8252

Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 28 marzo 2025 n. 8186

L'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, secondo comma, c.p.c. non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese.

Cass. civ., 28 marzo 2025 n. 8173

Il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall'articolo 119 T.U.B., in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia. A tal fine, la facoltà dell'istituto di credito di addebitare al cliente i costi di produzione della copia della predetta documentazione non costituisce elemento condizionante l'esercizio pieno del diritto previsto dalla norma medesima e non vale, quindi, a rendere il diritto medesimo come inesigibile ai fini del suo esercizio in sede giurisdizionale.

Cass. civ., 26 marzo 2025 n. 8050

In tema di mediazione obbligatoria, per considerare espletato il procedimento disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-*bis*, del medesimo decreto, nella circostanza nel testo in vigore "ratione temporis", è sufficiente che una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.

Cass. civ., 26 marzo 2025 n. 8040

Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

Cass. civ., 21 marzo 2025 n. 7631

La rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non determinato da quest'ultima, e l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa.

Cass. civ., 21 marzo 2025 n. 7523

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra le parti in causa che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore sicché l'avvocato distrattario può chiedere al cliente l'intera somma dovutagli per l'attività professionale resa in suo favore.

Cass. civ., 19 marzo 2025 n. 7376

L'inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2722 e 2723 c.c., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; pertanto, la loro violazione non solo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma neppure è rilevabile dalle parti ove non sia stata dedotta in sede di ammissione della prova, ovvero nella prima istanza o difesa successiva o, quanto meno, in sede di espletamento della stessa.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 19 marzo 2025 n. 7299

In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile ed ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria. Qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, *ex artt.* 88 e 92, primo comma, c.p.c. integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.

Cass. civ., 16 marzo 2025 n. 7026

Si ha *mutatio libelli* quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un *petitum* diverso e più ampio oppure una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla *causa petendi*, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul *petitum*, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.

Cass. civ., 14 marzo 2025 n. 6761

La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche *ex art.* 138 ss. c.p.c. e non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c. tenendo presente che l'art. 139 del codice di rito. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio.

Cass. civ., 11 marzo 2025 n. 6503

La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura.

Cass. civ., 9 marzo 2025 n. 6218

In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia.

Cass. civ., 8 marzo 2025 n. 6184

In tema di provvedimenti giudiziari, la motivazione *per relationem* ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 7 marzo 2025 n. 6126

Per il computo del termine di decadenza dall'impugnazione *ex art. 327 c.p.c.*, si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non *ex numero* bensì *ex nominatione dierum*, sicché il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza.

Cass. civ., 6 marzo 2025 n. 6002

In tema di spese processuali, poiché, ai fini della distribuzione del relativo onere tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio – la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale

Cass. civ., 1 marzo 2025 n. 5474

In tema di mediazione obbligatoria *ex articolo 5, comma 1 bis*, del D.Lgs. n. 28 del 2010 (nella specie, nel testo in vigore "*ratione temporis*"), il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1 *bis*, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2

Cass. civ., 27 febbraio 2025 n. 5198

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria che preveda la nomina del terzo arbitro mediante "accordo delle parti" o degli arbitri nominati dalle stesse, non è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 809 c.p.c., per mancata determinazione delle modalità di nomina di tale arbitro, tenuto conto che la nomina stessa non risulta di impossibile attuazione pratica, perché, in difetto di accordo, trova applicazione analogica l'art. 810 c.p.c., con conseguente possibilità per le parti di chiedere che essa venga effettuata dal Presidente del Tribunale.

Cass. civ., 25 febbraio 2025 n. 4956

In tema di sospensione del processo, il giudice della causa pregiudicata, al cospetto di una domanda con cui è invocata l'autorità di una sentenza emessa in un altro processo, fatta oggetto di impugnazione, non è obbligato a disporre la sospensione, ma se decide di esercitare questo potere discrezionale, deve motivare tale scelta evidenziando le ragioni che lo inducono a reputare non convincente la decisione emessa nel processo relativo alla causa pregiudicante e concretamente sussistente la possibilità che la stessa venga riformata.

Cass. civ., 22 febbraio 2025 n. 4702

La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inaffidabilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

Cass. civ., 19 febbraio 2025 n. 4410

In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di *causa petendi e petitum* non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ed è configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce alla domanda originaria, ma ad essa si cumula.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 17 febbraio 2025 n. 3983

La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'articolo 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il *thema decidendum* del processo pregiudicato.

Cass. civ., 16 febbraio 2025 n. 3947

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice i documenti, necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al fine di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa ex art. 157 c.p.c.

Cass. civ., 14 febbraio 2025 n. 3784

Ai fini dell'attribuzione di valore confessorio ad una dichiarazione, per "fatto sfavorevole" alla parte che la compie deve intendersi il fatto contestato che nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale cui, al contempo, giova, nell'ambito del solo rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario in quanto l'ordinamento non tollera che taluno possa incidere negativamente sulla sfera giuridica altrui con una propria dichiarazione unilaterale, salvi i casi di soggezione espressamente previsti dalla legge.

Cass. civ., 13 febbraio 2025 n. 3653

La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Cass. civ., 8 febbraio 2025 n. 3180

In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese. In particolare, il giudizio cautelare, caratterizzato da una sua autonomia rispetto al merito della lite e regolato da una specifica tabella, deve essere oggetto di un'autonoma liquidazione, onde consentire un controllo dei criteri di calcolo adottati.

Cass. civ., 7 febbraio 2025 n. 3091

La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.

Cass. civ., 6 febbraio 2025 n. 3008

Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del *petitum* e della *causa petendi*, sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovi elementi di fatto sul tema controverso, sicché il vizio di ultra e di extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi dell'azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto - *petitum* immediato - oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso - *petitum* mediato -, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 3 febbraio 2025 n. 2566

Qualora la modifica del provvedimento impugnato, per la peculiarità del giudizio e dei poteri decisori del giudice, non si fondi sull'accoglimento dei motivi ma sia a essi estranea, avendo a oggetto una autonoma statuizione giudiziale non consequenziale alle deduzioni delle parti, si deve valutare in concreto se la modifica sia una conseguenza magari indiretta dei motivi di appello o comunque sia eziologicamente riconducibile alle deduzioni delle parti. Se il nesso manca, deve essere applicato il principio della soccombenza assumendo come criterio la corrispondenza della decisione ai motivi proposti.

Cass. civ., 3 febbraio 2025 n. 2520

Anche quando la domanda principale e quella di garanzia del convenuto nei confronti di un terzo siano proposte in separati processi, di poi riuniti dal giudice dinanzi a cui siano pendenti, l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, se la chiamata si è resa necessaria in conseguenza della tesi sostenuta dall'attore e risultante infondata. Non è incompatibile con tale principio quello evocato in ricorso, circa la persistente autonomia dei giudizi riuniti, la quale non è in alcun modo contraddetta dalla condanna dell'attore alle spese sostenute dalla compagnia evocata dal convenuto in separato giudizio per far valere il dedotto obbligo indennitario, trattandosi pur sempre di oneri dei quali il predetto convenuto ha diritto di essere tenuto indenne se e in quanto giustificati - e quindi causati - dalla infondata pretesa risarcitoria nei suoi confronti azionata dalla parte attrice.

Cass. civ., 28 gennaio 2025 n. 2024

La controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione ed a titolo di penali, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l'autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la Pa agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri.

Cass. civ., 27 gennaio 2025 n. 1873

L'istanza di distrazione delle spese processuali non introduce nel giudizio una nuova domanda ma consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere il pagamento delle spese processuali; ne consegue che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario e, d'altro canto, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza d'appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.

Cass. civ., 24 gennaio 2025 n. 1791

La controversia insorta in materia di polizza fideiussoria, non essendo riconducibile, secondo una lettura rigorosa e restrittiva dell'art. 5, comma 1 *bis*, del D.lgs. n. 28 del 2010, nel testo in vigore "ratione temporis", alla materia dei "contratti assicurativi, bancari e finanziari", non è soggetta, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, al procedimento di mediazione. Difatti, la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di un contratto che esula dall'ambito di operatività della citata disposizione.

Cass. civ., 22 gennaio 2025 n. 1615

In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 18 gennaio 2025 n. 1254

In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. *e-mail*) - e così i messaggi *whatsapp* - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime e ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 del codice civile.

Cass. civ., 17 gennaio 2025 n. 1224

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello *ex art. 348 ter c.p.c.* emessa per manifesta infondatezza nel merito del gravame non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art.111 della Costituzione trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacché il comma 3 del medesimo art. 348 *ter c.p.c.* consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Al contrario, l'ordinanza art. 348 *ter c.p.c.* è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'articolo 111, comma 7, della Costituzione limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale.

Cass. civ., 17 gennaio 2025 n. 1194

L'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.

Cass. civ., 17 gennaio 2025 n. 1161

L'appellante deve fornire la dimostrazione delle singole censure mosse, per cui è onere di quest'ultimo, quale che sia stata la sua posizione nella precedente fase processuale, produrre i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, ivi compresi i documenti già prodotti in primo grado.

Cass. civ., 15 gennaio 2025 n. 993

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, del codice di rito.

Cass. civ., 13 gennaio 2025 n. 854

In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.

Cass. civ., 13 gennaio 2025 n. 807

A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di *jus superveniens*, comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 10 gennaio 2025 n. 656

La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico.

Cass. civ., 8 gennaio 2025 n. 323

Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata *per relationem* alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello.

Cass. civ., 7 gennaio 2025 n. 238

In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.

Cass. civ., 5 gennaio 2025 n. 132

La circostanza che nell'intestazione della sentenza impugnata non sia stato riportato il nominativo dell'avvocato costituito per una delle parti in lite, integra una mera svista emendabile con la procedura di correzione di errore materiale. Tale svista non determina nullità della sentenza impugnata, posto che l'art. 164 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione, e quindi della sentenza scaturita dal giudizio da essa introdotto, solo nel caso in cui sia omesso, o risulti assolutamente incerto, il nome e cognome dell'attore, o del convenuto (art. 163, n. 2, c.p.c.), e non quando l'omissione, o l'incertezza assoluta si riferiscano al procuratore costituito ed all'indicazione della procura (art. 163 n. 6 c.p.c.), non essendo peraltro in contestazione che l'avvocato di cui sia stato omesso il nominativo, abbia agito in base a procura validamente conferita nel giudizio di appello per la parte rappresentata e che quest'ultima abbia regolarmente esercitato il diritto di difesa, essendo poi stata disposta per le spese processuali la compensazione fra tutte le parti.

Cass. civ., 5 gennaio 2025 n. 130

Una questione pregiudiziale idonea a configurarsi quale causa pregiudiziale postula non solo che vi sia una domanda di parte relativa ad un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione della controversia principale proposta - che come tale può essere accertato in via incidentale - ma anche che tale questione assuma un rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di un interesse giuridico concreto, che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 3 gennaio 2025 n. 69

Ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute Pec, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso. La generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC - c.d. seconda Pec) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo. Tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive Pec, e cioè quella a esito controlli automatici depositato (cosiddetta terza Pec) e quella di accettazione deposito (cd. quarta Pec). Lo scopo del deposito - infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cosiddetta quarta Pec). In caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, e in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo. In caso di deposito che generi unicamente le prime due Pec, in particolare, la parte opponente potrà, di conseguenza, ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo ma è solo con le due Pec definitivamente efficace e rituale. In assenza delle Pec successive alla seconda (e a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta Pec diano esito non favorevole), la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta Pec) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività, oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini.

Cass. civ., 2 gennaio 2025 n. 34

Nel procedimento d'appello, il divieto di introdurre nuove prove documentali non opera nel caso di fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità nel giudizio di primo grado, dal momento che l'insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione nei termini processuali, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito. In particolare, il novellato art. 345, comma 3, c.p.c. ammette, in via eccezionale rispetto al divieto di *nova* indicato al primo comma, la produzione dei documenti in appello ove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado; tale limitata facoltà, peraltro, è del tutto slegata dal carattere di indispensabilità della prova previsto prima della novella del 2012.

Cass. civ., 2 gennaio 2025 n. 27

Il principio della soccombenza dev'essere inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse con la conseguenza che, con riferimento al regolamento delle spese, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, esula dal sindacato di legittimità, trattandosi di un potere discrezionale del giudice di merito.

Cass. civ., 2 gennaio 2025 n. 25

È impossibile applicare il principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c. (cosiddetto principio di non contestazione) quando non siano costituiti tutti i convenuti, destinatari della azione a litisconsorzio necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria e con applicazione della medesima disciplina sull'onere probatorio tra tutti i soggetti del rapporto processuale unitario ed inscindibile, e deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Cass. pen., 22 aprile 2025 n. 152697

L'obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori, è uno dei principali gravanti sul datore di lavoro, ed in generale sui soggetti preposti alla sicurezza del lavoro. È, infatti, tramite l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Ove egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, laddove l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento, ovvero laddove sia accertato che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo.

Cass. pen., 17 aprile 2025 n. 15264

In tema di mantenimento dei figli, la minore età del figlio rappresenta di per sé una condizione soggettiva dello stato di bisogno, non esclusa nel caso in cui anche l'altro genitore provveda in via sussidiaria alle esigenze del minore. Pertanto, l'adempimento parziale dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento integra la fattispecie criminosa della violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando le somme versate non consentono ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze e bisogni essenziali.

Cass. pen., 16 aprile 2025 n. 15076

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed escluso l'intervento di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo, oppure avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Nel caso in esame, sulla base di tale principio, si è ritenuto sussistere il rapporto di causalità tra la morte del paziente arrivato in pronto soccorso e la condotta dell'infermiere che non aveva assegnato il codice corretto e non valutato la gravità delle sue condizioni. Se non fosse stata rilevata una mera "difficoltà respiratoria" la paziente avrebbe infatti ricevuto in tempo utile la terapia necessaria, evitando l'ipossia fatale.

Cass. pen., 14 aprile 2025 n. 14581

Il reato di stalking, rientrando nella categoria dei reati abituali, può risultare configurato anche da "due sole condotte di minaccia o molestia" come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, anche se le condotte siano commesse in un breve arco di tempo, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice. Un solo episodio, per quanto grave, non assumerebbe, invece, rilievo.

Cass. pen., 14 aprile 2025 n. 14565

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

Cass. pen., 8 aprile 2025 n. 13793

Il profitto del reato di autoriciclaggio (come anche quello dei reati di riciclaggio e reimpiego) deve essere individuato nell'intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 1 aprile 2025 n. 12494

La privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e rimane in essa assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione della rapina medesima, mentre, nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protrandosi oltre il suddetto limite temporale, il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina. Nel caso in esame l'autore della rapina aveva privato il direttore dell'ufficio postale della libertà personale, legandogli polsi e caviglie e così immobilizzandolo per un tempo ben superiore a quello necessario per la rapina, protrattosi durante la fuga.

Cass. pen., 28 marzo 2025 n. 12282

Il delitto di atti persecutori concorre con quello di diffamazione anche quando nelle modalità della condotta diffamatoria si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall'articolo 612 bis del Cp: ciò in quanto, pur volendo considerare i comportamenti denigratori come espressione delle condotte moleste necessarie a integrare il delitto di atti persecutori, l'evento tipico di quest'ultimo reato, ossia l'effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, differisce da quello del delitto di diffamazione, che si identifica nella diffusione di dati capaci di gettare discredito sull'immagine globale della persona cui quelli si riferiscono.

Cass. pen., 28 marzo 2025 n. 12244

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, a cui sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo.

Cass. pen., 26 marzo 2025 n. 11969

In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell'ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'articolo 8 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'articolo 2, comma 71, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo.

Cass. pen., 26 marzo 2025 n. 11955

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. A tal fine, per escludere la natura distrattiva dell'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata.

Cass. pen., 21 marzo 2025 n. 11498

Il delitto di rivelazione dei segreti di ufficio si risolve in una fattispecie plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminata legata a chi riceve la notizia e alla previsione della punizione nei confronti del solo autore della rivelazione, nel senso, cioè, che il mero recettore della notizia non può essere assoggettato a pena in conformità del principio di legalità. Tuttavia, in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, non può escludersi la partecipazione morale del destinatario della rivelazione; partecipazione, questa, che, oltre alle tradizionali forme della determinazione e della istigazione, comprende anche l'accordo criminoso e, comunque, può estrinsecarsi nei modi più vari e indifferenziati, ribellandosi a qualsiasi catalogazione o tipizzazione, a cui invece deve uniformarsi la condotta dell'autore dell'illecito e, quindi, del concorrente che esegue l'azione vietata dalla norma e non già quella del partecipe (sezioni Unite, 28 novembre 1981, Emiliani). In altri termini, ai fini della responsabilità dell'extraneus non è sufficiente che questi si sia limitato a ricevere la notizia, ma occorre che abbia effettivamente concorso nel reato, ossia abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 21 marzo 2025 n. 11483

Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di riciclaggio, il giudice è onerato dalla necessità di individuare quantomeno la tipologia dell'illecito che sia all'origine del bene oggetto dell'attività in contestazione, in quanto appunto di provenienza delittuosa, non risultando all'uopo sufficiente il richiamo ad indici sintomatici privi di specificità, né una ricostruzione meramente logica della sussistenza del delitto presupposto

Cass. pen., 18 marzo 2025 n. 10771

In tema di circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso, l'azione deve esprimere un esplicito pregiudizio di inferiorità verso una razza ed è sufficiente l'esternazione di una condizione di inferiorità o di indegnità, attribuita a soggetti determinati e fatta derivare dall'appartenenza ad una determinata razza, mentre il fine specifico di incitamento all'odio razziale non costituisce condizione essenziale dell'aggravante.

Cass. pen., 17 marzo 2025 n. 10480

La polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura. Ciò perché la ragione della giustificazione dell'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria; ed è comune all'ipotesi in cui la polizia giudiziaria si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulteriore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. Pertanto, l'ipotesi in cui non c'è necessità di dare l'avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi. In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 *bis*, C.d.S. deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare serio pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.

Cass. pen., 14 marzo 2025 n. 10357

L'elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona si sostanzia nel sufficiente dolo generico, consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione. Infatti, ciò che occorre "volere", ai sensi dell'articolo 605 del Cp, è solo il privare della libertà personale di muoversi: coscienza e volontà di infliggere alla vittima una illegittima restrizione della sua libertà di muoversi nello spazio, senza che venga richiesto alcun dolo specifico, essendo irrilevante il motivo o il fine ultimo dell'agente.

Cass. pen., 12 marzo 2025 n. 10000

L'aggravante di avere provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza, è applicabile anche nel caso in cui il soggetto transiti nel vialetto condominiale destinato al parcheggio, qualora urti o danneggi le autovetture. Ciò in quanto, ai fini dell'applicabilità dell'aggravante sopra citata, per incidente stradale deve intendersi qualsiasi evento imprevedibile che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, provochi un pericolo alla collettività anche qualora non ci siano terzi o altri veicoli coinvolti.

Cass. pen., 12 marzo 2025 n. 9965

In tema di confisca per equivalente, il profitto del reato di riciclaggio di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. Del resto, il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa si prestano a essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanziano le fattispecie incriminatrici, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex articolo 648 quater, commi 1 e 2, del Cp. Ai sensi di tale ultima disposizione, infatti, è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell'attività illecita, che non si esauriscono nei soli

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

vantaggi derivati, in via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione degli anzidetti proventi.

Cass. pen., 12 marzo 2025 n. 9941

Nell'esercizio abusivo della professione reato solo eventualmente abituale - la reiterazione degli atti tipici dà luogo ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l'ultimo di essi, vale a dire con la cessazione della condotta. Ciò che si riflette sia sulla maturazione del termine di prescrizione, sia sulla determinazione della pena in ordine alla quale, quando ci si trova in presenza di più condotte che configurano un unico reato, non può procedersi ad aumenti di pena per la c.d. "continuazione interna".

Cass. pen., 7 marzo 2025 n. 9470

Il reato di riciclaggio è configurabile pur in assenza di operazioni di trasformazione o alterazione della consistenza dell'oggetto materiale del reato. Ciò che si può verificare nel caso in cui, pur rimanendo intatto l'oggetto di origine illecita, l'attività di sostituzione interessi la titolarità di un bene mobile registrato mediante l'intestazione ad un differente proprietario dall'originario; anche in tal caso, infatti, pur non attuandosi alcuna condotta materiale di alterazione della consistenza materiale del bene, si attua una modifica della proprietà che è certamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; e quando tale attività viene effettuata mediante il trasferimento a titolo oneroso e, quindi, anche con la sostituzione del bene mobile registrato con l'importo del prezzo pagato la condotta appare certamente riconducibile al parametro applicativo dell'art. 648 *bis* c.p. non essendosi esaurita nella semplice ricezione del bene, integrante la più lieve ipotesi di ricettazione prevista e punita dall'art. 648 c.p., ma essendosi attuate ulteriori attività comportanti proprio l'intestazione a terzi della titolarità e la sostituzione con il prezzo pagato.

Cass. pen., 27 febbraio 2025 n. 8214

Il reato di cui all'art. 316 *ter* c.p. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico. Allorché le erogazioni pubbliche siano conferite in ratei periodici e in tempi diversi il delitto deve ritenersi unitario a consumazione prolungata con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo.

Cass. pen., 26 febbraio 2025 n. 7818

L'ipotesi della cosiddetta "bancarotta riparata" ricorre nel caso in cui la condotta distrattiva dei beni aziendali venga annullata da un'attività di segno contrario, che, pur senza concretizzarsi in una restituzione del singolo bene sottratto, realizzi una piena e integrale reintegrazione del patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno, con la conseguente insussistenza dell'elemento materiale del reato. A tal riguardo, è onere dell'amministratore, il quale si sia reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra gli atti distrattivi precedentemente perpetrati e i versamenti compiuti per reintegrare il suddetto patrimonio. Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo e non è, dunque, necessario, per la sua configurabilità, che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori. Più precisamente, si tratta di un reato di pericolo concreto, onde il pericolo, oltre a dover sussistere al momento della commissione dell'atto antidoveroso, deve permanere fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare, con la conseguenza che, ove la capacità pregiudizievole della condotta sia stata integralmente eliminata prima dall'apertura della procedura fallimentare, per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare totalmente il patrimonio della fallita, si integra la c.d. bancarotta riparata, in forza della quale il reato non può ritenersi sussistente, non essendovi nessun potenziale danno per i creditori.

Cass. pen., 21 febbraio 2025 n. 7343

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'azione volta al recupero dei beni di cui aveva la disponibilità il *de cuius* può essere esercitata nei confronti dei successori a titolo universale o particolare, ovvero dei terzi interessati *ex art. 23 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159* (codice antimafia), non presupponendo, ai fini della materiale apprensione, il preventivo transito temporaneo dei beni all'interno del patrimonio ereditario, né potendo subire limitazioni di ordine soggettivo sul piano della instaurazione del contraddittorio, non essendovi alcun rapporto di necessaria identificazione tra i destinatari formali dell'azione (i successori del soggetto indiziato di pericolosità) e i

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

titolari dei diritti sui beni aggredibili nel procedimento di prevenzione (da coinvolgere nel contraddittorio come parti eventuali). Il ricorso alle misure di prevenzione patrimoniale è quindi consentito anche qualora la persona pericolosa abbia già provveduto a dismettere in vita l'intero suo patrimonio in favore degli stretti congiunti ovvero di terzi intestatari, potendosi in tal caso anche applicare le presunzioni di intestazione fittizia di cui all'art. 26, comma 2, del Codice Antimafia, giacché il ricorso all'incriminazione per trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.) è, comunque, aggiuntivo e non sostitutivo dell'applicazione della disciplina delle misure di prevenzione.

Cass. pen., 21 febbraio 2025 n. 7334

È configurabile il delitto di istigazione alla corruzione impropria anche allorquando l'offerta o la promessa di danaro o di altra utilità sia operata in relazione a una funzione o a un potere già esercitati dal pubblico ufficiale (c.d. corruzione impropria susseguente), atteso il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 322, comma 1, c.p., che consente di punire ogni forma di istigazione del privato "per l'esercizio delle funzioni o poteri", senza alcuna preclusione che ne limiti l'applicazione al futuro esercizio di tali poteri o funzioni.

Cass. pen., 21 febbraio 2025 n. 7321

Costituisce un' "estorsione ambientale" quella particolare azione estorsiva perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti della zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei a incutere timore e a coartare la volontà della vittima. In questo contesto, pertanto, anche una richiesta estorsiva pur formalmente priva di contenuto minatorio ben può manifestare in realtà un'energica carica intimidatoria, chiaramente percepita come tale dalla vittima stessa, alla luce della sottoposizione del territorio in cui la richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie criminali.

Cass. pen., 21 febbraio 2025 n. 7318

Integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche silente, cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia. L'aggravante del metodo mafioso è correlata, infatti, all'avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione. Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dovere fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune.

Cass. pen., 21 febbraio 2025 n. 7263

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162 *ter* c.p., l'intervento del giudice prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, costituente il termine ultimo previsto a pena di decadenza per l'operatività della condotta riparatoria o dell'offerta reale, è finalizzato a valutare, nel contraddittorio fra le parti, ove tra le stesse non vi sia accordo, a fronte di una condotta di concreta disponibilità dell'imputato alla riparazione, la congruità della somma versata od offerta nelle forme di cui all'art. 1208 c.c.; pertanto, anche l'offerta reale, costituisce condotta idonea per ritenere applicabile l'art. 162 *ter* c.p.

Cass. pen., 19 febbraio 2025 n. 6771

Nell'ipotesi di rilascio sotto minaccia di una scrittura privata, nella quale la persona offesa dichiara di essere debitrice di una determinata somma, in realtà non dovuta, e si impegna a restituirla alle scadenze indicate, è configurabile il delitto di estorsione consumata - e non tentata - in quanto il conseguimento di un atto autonomamente produttivo di effetti giuridici costituisce esso stesso l'evento del reato.

Cass. pen., 17 febbraio 2025 n. 6529

Costituisce illegittima compressione del diritto di difesa l'ingiustificato rifiuto o la tardiva messa a disposizione da parte del pubblico ministero dei supporti magnetici o informatici contenenti le intercettazioni telefoniche e

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

ambientali, dopo l'adozione di misura cautelare. Ne deriva una nullità di origine generale a regime intermedio (*ex art. 178 c.p.p.*), determinata da un vizio nel procedimento di acquisizione della prova che, pur non inficiando il risultato probatorio, ne impedisce l'utilizzo nel giudizio cautelare.

Cass. pen., 12 febbraio 2025 n. 5688

Affinché possa ritenersi integrato il reato di violenza sessuale in assenza di contatto fisico tra l'imputato e la vittima, l'immediatezza dell'interazione tra costoro non deve necessariamente essere connotata dalla sua contestualità, ben potendo anche essere differita allorquando l'atto involgente la propria corporeità sessuale posto in essere dalla persona offesa sia l'effetto della vis psichica ovvero della condotta induttiva esercitata su di lei dall'agente all'interno di un rapporto di causa-effetto, indipendentemente dalle finalità da quest'ultimo perseguite. In altri termini, il reato di violenza sessuale può configurarsi indipendentemente da un contatto fisico tra l'agente e la vittima allorquando venga lesa la capacità di autodeterminazione di quest'ultima per essere stata costretta, mediante violenza o minaccia (*art. 609 bis, comma 1, c.p.*), ovvero indotta (*art. 609 bis, comma 2, c.p.*) alla profanazione della sua sfera sessuale: infatti, ricorrono in tal caso, inequivocabilmente, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, ivi compresa la sussistenza dell'atto sessuale per la configurabilità del quale non è affatto richiesto il collegamento fisico tra i due protagonisti, essendo sufficiente il coinvolgimento corporeo del soggetto passivo il quale deve essere, secondo l'espressa formulazione della norma, costretto o indotto a compierli o a subirli per soddisfare, indipendentemente dalla zona corporea attinta e dalla realizzazione della finalità di appagamento dei propri istinti libidinosi da parte dell'agente, le richieste di quest'ultimo.

Cass. pen., 10 febbraio 2025 n. 5510

Nell'ipotesi di truffa cosiddetta "a consumazione prolungata", che si ha quando l'agente palesa sin dall'inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo, allorché pone in essere una originaria ed unica condotta fraudolenta destinata a produrre i suoi effetti con cadenza periodica nel tempo, la consumazione del reato si ha al momento dell'ultima percezione indebita.

Cass. pen., 10 febbraio 2025 n. 5255

Commisce il reato di falso materiale colui che, in certificati o autorizzazioni amministrative, modifica i dati identificativi della targa della propria automobile applicando del nastro adesivo. Tale fattispecie da distinguere con l'illecito amministrativo di cui all'art. 100, comma 12 C.d.S., la cui norma sanziona colui che circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta anche nel caso in cui il conducente non sia l'autore della contraffazione.

Cass. pen., 30 gennaio 2025 n. 3877

Il delitto di minaccia costituisce reato di pericolo e non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima. Dunque, nel caso di un messaggio inviato via social, non è necessario accertare che esso sia stato percepito dalla vittima come minatorio, dovendosi solamente indagare se lo stesso fosse potenzialmente idoneo ad intimidirla.

Cass. pen., 30 gennaio 2025 n. 3868

In tema di omicidio volontario, gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa, perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente, fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). Con particolare riferimento all'elemento di natura cronologica, va rilevato che esso è rappresentato dal decorso di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito delittuoso, con la specificazione che la consistenza minima dell'intervallo non può essere rigidamente quantificata in via generale e astratta: ciò che interessa verificare è che tale lasso risulti sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere, per modo che egli - avendo avuto il tempo adeguato a permettergli di attivare la contropinta inibitoria della pulsione criminosa formatasi nel suo orizzonte volitivo, ma non essendosi avvalso di questa concreta possibilità di recedere dal suo proposito antisociale, mantenendolo fermo senza soluzione di continuità - si sia reso responsabile, con tale comportamento, di un fatto più riprovevole e, quindi, più grave.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 29 gennaio 2025 n. 3717

La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno degli interlocutori o da persona ammessa ad assistervi, costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico, integrante prova documentale *ex art. 234 c.p.p.*, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e segg. c.p.p.

Cass. pen., 23 gennaio 2025 n. 2762

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse nel caso in cui dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.

Cass. pen., 22 gennaio 2025 n. 2732

L'esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali nei confronti dei figli, che avvenga con modalità che eccedano i limiti stabiliti dalla regolamentazione del giudice civile ai sensi dell' art. 337 *ter c.c.* o, fuoriescano dai limiti del diritto/dovere di assistenza morale e materiale del minore stesso (ad esempio del diritto di visita) costituisce abuso del diritto alla genitorialità e non può essere fatto valere neppure alla stregua di scriminante putativa, come tale suscettibile di escludere l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 612 *bis c.p.*

Cass. pen., 17 gennaio 2025 n. 2037

Ai sensi dell'art. 238 *bis c.p.p.* l'acquisizione agli atti del procedimento di sentenze divenute irrevocabili è consentita, ma ciò non comporta alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi ritenere che il giudice, dopo aver acquisito tali sentenze, mantenga intatta l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate.

Cass. pen., 13 gennaio 2025 n. 1287

Si rileva un'ordinaria litigiosità di coppia e non si consuma il reato di maltrattamenti, quando le parti della relazione si confrontino, seppur aggressivamente ma su un piano paritetico, consapevoli reciprocamente di aver diritto a poter esprimere il proprio punto di vista. Inoltre è escluso ogni forma di compensazione tra condotte penalmente rilevanti.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

DIRITTO TRIBUTARIO

Cass. civ., sez. trib., 26 marzo 2025 n. 8015

Nel processo tributario, allorché il contribuente proponga un'azione di rimborso l'amministrazione può opporre in compensazione un proprio credito, ma una volta che l'azione principale venga respinta, o altrimenti definita per ragioni indipendenti dalla compensazione, il giudizio non può proseguire per l'accertamento (negativo) del controcredito dell'amministrazione, poiché diversamente si avrebbe l'esercizio di un'azione di accertamento mero, incompatibile con la natura impugnatoria del giudizio stesso. Le relative ragioni potranno essere fatte valere in via autonoma o in compensazione in altra sede.

Cass. civ., sez. trib., 14 marzo 2025 n. 6769

Ai fini del pagamento del contributo unificato nel giudizio tributario, non ogni atto cui il giudice operi riferimento nella sua pronuncia diviene, per ciò solo, un atto impugnato; pertanto, qualora il contribuente, ricevuta la notificazione di una intimazione di pagamento relativa a tre cartelle esattoriali, abbia proposto impugnazione esclusivamente avverso queste ultime, solo in relazione ad esse dovrà versare il contributo unificato, anche se il giudice, nella sua decisione, abbia proposto valutazioni anche in ordine all'intimazione di pagamento.

Cass. civ., sez. trib., 27 febbraio 2025 n. 5237

Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del Dlgs n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del D.Lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erranee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.

Cass. civ., sez. trib., 12 febbraio 2025 n. 3625

Nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società che si è estinta per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all'art. 2495 c.c., integra, oltre alla misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione *ad causam* dei soci stessi. Questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5, D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione. L'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l'escussione di garanzie.

Cass. civ., sez. trib., 3 febbraio 2025 n. 2505

In tema di agevolazioni fiscali per acquisto prima casa, in caso di acquisto dell'immobile adibito ad abitazione non di lusso, in comunione e pro indiviso da parte di più soggetti, la decadenza dell'agevolazione ai sensi dell'art. nota IIbis, punto 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell'immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, comporta in capo agli acquirenti la responsabilità solidale dell'obbligazione tributaria secondo quanto disposto dall'art. 57, comma 1, D.P.R. n. 131/86, rimanendo la rilevanza delle quote ideali in capo ai comunisti soltanto sul piano del rapporto interno.

Cass. civ., sez. trib., 23 gennaio 2025 n. 1672

E' legittima l'emissione della cartella di pagamento nei confronti di una società incorporata riferita ai redditi realizzati fino alla data della fusione, ferma restando la legittimazione passiva, in ordine alla notificazione della cartella, della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali dell'incorporata.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., sez. trib., 10 gennaio 2025 n. 585

In tema di contenzioso tributario, la notificazione del ricorso da parte del contribuente utilizzando il servizio postale e non le modalità telematiche è da ritenere nulla e non già inesistente, sicché, con la regolare costituzione in giudizio dell'Ufficio fiscale, è ammissibile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, del codice di rito.